

## Oggetto: PATENTE A CREDITI

### La “PATENTE A CREDITI” è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sono obbligate all’adesione le imprese ed i “lavoratori autonomi” (ditte individuali senza dipendenti) **che operano nei cantieri temporanei e mobili** di cui all’art. 89 comma 1 lettera a) d. Lgs. 81/08, ad esclusione di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Quindi: imprese e lavoratori autonomi dell’edilizia in senso generale, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, giardinieri, ferro battuto, ecc.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica III (fino ad importi di euro 1.033.000) o superiori.

### REQUISITI OBBLIGATORI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Ditte con lavoratori e/o soci lavoratori

- a. Iscrizione alla camera di commercio
- b. Possesso Durc (regolarità contributiva) in corso di validità
- c. Possesso Durf\* (regolarità fiscale) ove previsto
- d. Adempimento di tutti gli obblighi formativi previsti per il datore di lavoro, i preposti, i lavoratori ecc. (RSPP; lavoratori; primo soccorso, prevenzione incendi, attrezzature, ponteggi, ...)
- e. Possesso del DVR
- f. Designazione dell’RSPP

#### Lavoratori Autonomi (Senza dipendenti)

- a. Iscrizione alla camera di commercio
- b. Possesso Durc (regolarità contributiva) in corso di validità
- c. Possesso Durf\* (regolarità fiscale) ove previsto
- d. d) Adempimento di tutti gli obblighi formativi previsti per abilitazione all’uso delle attrezzature utilizzate (attrezzature, ponteggi, ...)

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata dall’impresa, direttamente o attraverso Enti accreditati (Confartigianato) muniti di apposita delega.

Viene presentata con un’autocertificazione dei punti a), b) e c) e con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i punti d), e) ed f) attraverso un portale (in realizzazione) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in modalità informatiche che assicurino l’identità del soggetto che effettua l’accesso (Spid – CIE – CNS)

### RILASCIO DELLA “PATENTE A CREDITI” E CONTENUTO

La patente è rilasciata in formato digitale. Essa contiene i dati identificativi del titolare della patente, i dati anagrafici del richiedente, data di rilascio e numero patente, punteggio al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di accesso al portale, eventuali sospensioni e/o decurtazione dei crediti. Nelle more del rilascio è comunque consentita l’attività.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, va informato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sia esso aziendale o territoriale

## **FALSE DICHIARAZIONI**

Qualora sia accertata in via definitiva la non veridicità di quanto dichiarato alla richiesta di rilascio, fermo restando le responsabilità anche penali per false dichiarazioni, la patente è revocata e si potrà ripresentare la domanda dopo 12 mesi.

## **SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE PATENTE**

Qualora si verifichi la morte di uno o più lavoratori imputabile al titolare per colpa grave, la sospensione della patente è obbligatoria. Il provvedimento di sospensione cautelare, adottato dall'Ispettorato del Lavoro, viene assunto dai verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'incidente. In caso invece di infortunio che determini una irreversibile menomazione imputabile sempre per colpa grave, il provvedimento di sospensione cautelare è facoltativo.

## **QUANTI CREDITI VENGONO RILASCIATI**

La patente non può avere più di 100 crediti, ottenibili:

- 30 crediti al rilascio;
- fino a 10 crediti in base all'anzianità dell'impresa (es: da 5 a 10 anni: 2 crediti; da 11 a 15 anni: 5 crediti e così via)
- 1 credito ogni 2 anni senza decurtazioni
- fino a 30 crediti qualora in possesso di determinati requisiti/attività svolta. Ad esempio, certificazione SGS conforme a ISO 45001 – 5 crediti;
- almeno 2 visite in cantiere del medico competente e dell'RLS – 2 crediti
- SOA di classifica I – 1 credito o II – 2 crediti
- qualifica di Mastro Formatore Artigiano (MFA) – 2 crediti

I crediti ulteriori ai 30 possono essere richiesti anche successivamente al rilascio, quando ne ricorrano le situazioni

## **ENTI PREPOSTI ALLA VISUALIZZAZIONE DATI**

Possono accedere al portale e visualizzare i dati della patente: il titolare della patente o suoi delegati, le Pubbliche Amministrazioni, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, interno o territoriale, gli Organismi Paritetici (Ebay, Sicurform), il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

## **VIOLAZIONI CHE COMPORTANO DECURTAZIONE CREDITI**

Oltre a quanto previsto al punto 9., altre violazioni portano alla decurtazione dei crediti, fattispecie previste nell'allegato I bis del d. lgs. 81/08. Ad esempio:

- Omessa elaborazione del DVR: meno 5 crediti
- Omessa elaborazione piano di emergenza ed evacuazione: meno 3 crediti
- Omessa elaborazione del POS: meno 3 crediti
- Infortunio con inabilità superiore a 60 gg: meno 5 crediti
- Infortunio con parziale inabilità permanente: meno 8 crediti
- Infortunio con inabilità permanente: meno 15 crediti
- Infortunio mortale: meno 20 crediti
- Malattia professionale: meno 10 crediti

**Il punteggio dei crediti inferiore a 15 non permette all'impresa di operare nei cantieri, salvo terminare i lavori già realizzati per più del 30%**

## **DECURTAZIONE CREDITI**

La decurtazione dei crediti avviene solo per provvedimenti definitivi:

- Sentenza passata in giudicato (per le violazioni penali), ovvero se ci si oppone al decreto penale di condanna e si aprono i gradi di processo;
- Ordinanza-ingiunzione (per le violazioni amministrative), ovvero qualora non si ottemperi al pagamento della sanzione nei termini previsti dal verbale e si riceva ingiunzione di pagamento

## **RECUPERO CREDITI DECURTATI**

Avverrà attraverso corsi di formazione – al momento non ancora definiti riguardo numero di ore, argomenti ecc. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori presenti nei cantieri ove si è verificata la violazione. Successivamente, l'attività formativa dovrà essere subordinata alla valutazione di una commissione territoriale composta da Ispettorato del Lavoro ed INAIL.

**GREENLOGIC SRL**